#### D.P.C.M. 10 aprile 2020 ...

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2020, n. 97.

#### IL PRESIDENTE

#### DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*art. 3*, comma 6-bis, e dell'*art. 4*;

Visto il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli *articoli 1* e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1º marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:	

# **Art. 1.** Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
  - h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura

dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

- j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la freguenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con

disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

- o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
- q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

- r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e nell'ambito dell'emergenza coordinamenti attivati COVID-19. garantendo il rispetto della distanza sicurezza comunque di interpersonale di un metro;
- u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti

penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

- z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
- dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

- ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
- gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;
  - ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d)	siano	incentivate	le ope	razioni	di	sanificazione	dei	luoghi	di
lavoro,	anche	utilizzando	a tal fin	e forme	di	ammortizzato	ori so	ociali.	
						=			

# **Art. 2.** Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

- 1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
- 2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- 3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di strategica rilevanza per l'economia nazionale, autorizzate continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
- 4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla *legge 12 giugno 1990, n. 146*, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri

istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

- 5. E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
- 6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
- 7. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.
- 8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
- 9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al *decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261* assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
- 10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

- 11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.
- 12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

**Art. 3.** Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

## 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;

- e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g)	è	raccomandata	l'applicazione	delle	misure	di	prevenzione
igienic	o s	anitaria di cui al	ll'allegato 4.				

### Art. 4. Disposizioni in materia di ingresso in Italia

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
- a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
- b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
- 2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le

misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

- 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
- 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
- 5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di

sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

- 6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
- 7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
- 8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

- b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
- 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
  - 2) il divieto di contatti sociali;
  - 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
- 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
  - g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
- 2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
- h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
- 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
- 10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

## Art. 5. Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

- 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
- 2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
- a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
- 3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
- 4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

- 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
- 6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
- a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
- 7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di

permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.

- 8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
- a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
  - 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
- 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
- 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
- b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
- 9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
- 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
- 11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

# **Art. 6.** Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

- 1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
- 2. E' fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
- 3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli

armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

### 4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

- a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
- b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
- c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
- 5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
- 6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni

estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.

- 7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E' comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
- 8. E' fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
- 9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

## **Art. 7.** Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

#### **Art. 8.** Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
- 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2020.
- 3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
- 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

#### **Farmacie**

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

### Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

## Allegato 3

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande

13.95   Fabbricazione di tessati non tessuit ed articoli in fall materie (estosis gli articoli di abbigliamento)	12.06.20	Transference at the extent country and a transfer
14.12.00 Confession di camisi, divise a abri indumenti da lavoro 110 Industria del Lippo dei prombti in lispo e sughero (ecclusia imbili); fabbricazione di articoli in puglia e materiali da intreccio 17 Fabbricazione di carta (ad ecclusione dei codici: 17.23 e 17.24) 18 Stampa e ripondurione di supporti rigistical and promito 19 Fabbricazione di prodotti derivanti dall'a raffranzione del permito 20 Fabbricazione di prodotti dirivia da rechistone dei codici: 22.001 e 22.9510 - 20.510 2.0510 2.0510 2.20510	13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali  Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
Industria del legano e dei producti in legano e subpero (esclusi i mobili); falbricazione di anicoli in paglia e materiali da intenecio 17 Fabbricazione di carta dei eclusione dei codici: 17.22 (2.70.51.01) 18 Sampa e riproduzione di supporti registrati 19 Fabbricazione di produto i chimici (ad esclusione dei codici: 20.12. 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) 21 Fabbricazione di produto i faminatori di base e di propusti faminatoria di Pabbricazione di produto i faminatoria di base e di propusti faminatoria (2.20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) 22.2 Fabbricazione di vettore avo 23.13.10 Fabbricazione di vettore per liaboratori, per uno igientico, per faminati 23.13.11 Fabbricazione di vettore per liaboratori, per uno igientico, per faminati 23.15.12 Fabbricazione di vettore per liaboratori, per uno igientico, per faminati 25.22 Fabbricazione di unostellori a staronamento manuale, per faminati 25.23 Fabbricazione di computate e unità periferiche 26.2 Fabbricazione di computate e unità periferiche 26.2 Fabbricazione di computate e unità periferiche 27.1 Fabbricazione di computate e unità periferiche 27.1 Fabbricazione di punterchi peri radiazione, supraecchiature elettromoticali el elettrotroppentiche 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformanori elettrici ed di aparecchipi transportatori elettricità 27.2 Fabbricazione di motori, generatori e trasformanori elettrici ed di aparecchipi transportatori e per liaboratori dell'antico di maschine e uttori di trasformatori elettrici di di selettro dell'antico di selettro di selettro dell'antico di selettro di		
Fabbricazione di carata (de esclusione dei cuolici (7.32 e 17.24)   Sampae riproducione di support registrati   Pabbricazione di coke e pradotti derivanti dalla raffinazione del permito   Pabbricazione di prodotti fimira del esclusione dei cuodei: 20.12. 20.51.01. 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60   Pabbricazione di prodotti fimira dei declusione dei cuodei: 20.12. 20.51.01. 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60   Pabbricazione di prodotti fimira dei declusione dei cuodei: 22.2001 e 22.39.02   23.13   Fabbricazione di redictioni materio pistude (ed esclusione dei cuodei: 22.2001 e 22.39.02)   23.13   Fabbricazione di radiatori contentioni in matalho ner caldata per i riscaldamonto centrale   Pabbricazione di radiatori contentioni in matalho ner caldata per i riscaldamonto centrale   Pabbricazione di radiatori contentioni in matalho ner caldata per i riscaldamonto centrale   Pabbricazione di computere unita per internationale per intercaribibali per macchine usuanti in el pabbricazione di computere unita per internationale per intercaribibali per macchine usuanti in el pabbricazione di apparacchi per interdiazione, apparacchiatare cistromatori elattronici e schoel cistromatica del controle dei per dei pe		,
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del pertonio	17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
Pabbricazione di prodotti finamentici di base e di perpesi finamentici		
Fabbricazione di producti farmaceutici di base e di propanti farmaceutici 22.2 Esbricazione di nicioli in materie plastiche dei occisione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) 23.13 Fabbricazione di vetto cavo 23.19.10 Fabbricazione di vetto cavo 25.21 Fabbricazione di vetto cavo 25.21 Fabbricazione di vetto cavo 25.22 Fabbricazione di unsalizione di recutatione per faminacia 25.22 Fabbricazione di unsalizione di componenti cleritorioni e scheda centrale 25.23 Fabbricazione di unsalizione di componenti cleritorioni e scheda cleritoriche 26.2 Fabbricazione di componenti cleritorioni e scheda cleritoriche 26.6 Fabbricazione di componenti cleritoriche 26.6 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori clettrici e di paparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori clettrici e di paparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 28.29.30 Fabbricazione di macchine per findustria delle carne del curroni cincluse parti e accessori) 28.95 Fabbricazione di macchine per findustria delle carne del curroni cincluse parti e accessori) 28.95 Fabbricazione di macchine per findustria delle carne del curroni cincluse parti e accessori) 28.95 Fabbricazione di strumenti e fornitari delle carne del curroni cincluse parti e accessori) 28.95 Fabbricazione di strumenti e fornitari delle carne del curroni cincluse parti e accessori) 28.99.1 Fabbricazione di casse funoriti 28.99.2 Fabricazione di manuterizione di macchine e riperazione di materiali 29.99.2 Fabricazione di manuterizione di macchine e riperazione di materiali 29.99.4 Fabricazione di casse funoriti 29.99.4 Fabricazione di manuterizione di macchine e apparecchiature di retariti 29.99.4 Fabricazione di manuteri		
Fabbricazione di vetto cavo		
23.13   Fabbricazione di vettro eno l'abtricazione di vettro en l'abtricazione di vettro per la bionatori, per uso igienico, per farmacia   25.21   Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per cadalate per il riscaldamento centrale   25.73.1   Fabbricazione di unisolitario a zionomento manuale parti intercambiabili per marchine utensili   25.92   Fabbricazione di unisolitario a zionomento manuale parti intercambiabili per marchine utensili   25.93   Fabbricazione di componente relativorio e schede delutrocicle   26.04   Fabbricazione di componente relativorio e schede delutrocicle   26.05   Fabbricazione di motori, goneratori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettrici   26.17   Fabbricazione di marchine per l'industrio delle carte cilettrici   27.12   Fabbricazione di marchine per l'Industria delle marci e del cartroni (incluse parti e accessori)   28.95.00   Fabbricazione di marchine per l'Industria delle marci e del serome (incluse parti e accessori)   28.95   Fabbricazione di strumenti e fornituri mendiche e celtrociti e della gomma (incluse parti e accessori)   28.95   Fabbricazione di strumenti e fornituri mendiche e demissische e della gomma (incluse parti e accessori)   28.99.1   Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   28.99.1   Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   28.99.1   Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   28.99.1   Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   28.99.1   Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   28.99.1   Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   28.99.1   Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   28.99.1   Fabbricazione di attrezzatione installazione di macchine e apparecchiature (ad eccessori di accessori di accessori di macchine e protetti		
23.9.10 Fabbricazione di veterci per laboratori, per uso igienno, per farmacia 25.7.3.1 Fabbricazione di utensileria al azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili 25.9.2 Fabbricazione di utensileria al azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili 25.9.2 Fabbricazione di componenti elettronici e schode elettroniche 26.0.2 Fabbricazione di componenti elettronici e schode elettroniche 27.1 Fabbricazione di computer e unità perferiche 28.6.4 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali el elettroterpeutiche 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformanto l'estrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 27.2 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materichi e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 28.9.30 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materio, la confezione e per l'imballaggio 28.9.50 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materio plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 28.9.9.1 Fabbricazione di attrezzature del ratico di devetatori pottativi del sicurezza 28.9.9.4 Fabbricazione di attrezzature del ratico di devetatori pottativi del sicurezza 28.9.9.4 Fabbricazione di attrezzature del ratico di devetatori pottativi del sicurezza 28.9.9.1 Fabbricazione di casse funchi 28.9.9.1 Fabbricazione di casse funchi 28.9.9.1 Fabbricazione di respentive del macchine e apparecchiature (ad esclusione del seguenti codici 33.11.03, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92) 35. Fornitura di energia elettrica, gas, zapore e afia condizionata 36. Raccolta, trattamento e fornitara di acqua 37. Gestione delle reti fignarie 38. Attività di risamento e almi servizi di gestione dei rifiuti recupero dei materiali 39. Attività di risamento e almi servizi di gestione dei rifiuti 42. Ingegenra civile (ad esclusione dei seguenti codici 42.99.09 e 42.99.10) 45.2 Naturitario e risparatore di mitoritario dei motorici di relative parti e accessor		
Fabbricazione di tradiatori e contemitori in metallo per caldaise per il riscaddimento centrale   Fabbricazione di turnsileria ad adonamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili   Fabbricazione di componenti cidermonici e schede elettroniche   Fabbricazione di paparecchi per irriaduzione, apparecchiature elettromedicali e elettrotrarpeutiche   Fabbricazione di matorine, per irriaduzione, apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità   Fabbricazione di matorine per l'industria della carno controlica e per l'imballaggio   Fabbricazione di matorine per l'industria della carno elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e per l'imballaggio   Fabbricazione di matorine per l'industria della ematerie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)   Fabbricazione di strumeni e forniture mediche e dentistiche   Fabbricazione di strumeni e forniture mediche e dentistiche   Fabbricazione di casse finabri   Fabbricazione di strumeni e forniture mediche e dentistiche   Fabbricazione di casse finabri   Fabbricazione di strumeni e forniture mediche e apparecchiature (ad   esclusione dei espeunti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.04, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)   Fabbricazione dei espeunti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.04, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   Fabbricazione del reti foganzie   Raccola, tratamento e fornitura di cagua   Raccola, tratamento e smallumento dei rifiuti; recupero dei materiali   Autività di ricammento e altri servizi di gestione dei rifiuti   La gegenie civici (ed esekusione dei espeunti codici (ed 299.09 e 42.99.10)   La gegenie civici (ed esekusione dei espeunti		
Enablicazione di inballagia l'egger in metallo	25.21	
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	25.73.1	
Fabbricazione di computer o unità periferiche	25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Eubhricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali del elettroterapoutiche		Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettricie di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità   22 93 30   Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio   28 95 30   Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio   28 95   Fabbricazione di macchine per l'imdustria della carta ele curtore (incluse parti e accessori)   28 96   Fabbricazione di macchine per l'industria della carta elettrici del curtore (incluse parti e accessori)   28 95   Fabbricazione di structura mediche dontistiche   28 99.1   Fabbricazione di atterzatura red articoli di vestiario protettivi di sicurezza   32 99.4   Fabbricazione di casse funebri   33   Riparazione e munutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad   esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.09, 33.12.92)   35   Fomitura di nengia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   36   Raccolta, tratamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali   37   Gesitione del perti foparaie   38   Attività di raccolta, tratamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali   42   Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)   43.2   Instalazione di impianti elettrici, diraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni   44.2   Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)   45.2   Manutenzione e riparazione di autoveicoli   46.3   Commercio all'imgrosso di materia prima gricole e animali vivi   46.4   Commercio all'imgrosso di prodotti di marcani prima gricole e animali vivi   46.9   Commercio all'imgrosso di prodotti marcani prima gricole e animali vivi   46.9   Commercio all'imgrosso di prodotti milimenta, prima gricole e animali vivi   46.9   Commercio all'imgrosso di prodotti milimenta prima gricole e animali vivi   46.9   Commercio all'imgrosso di prodotti milimenta prima p		•
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confézione e per l'imballaggio	26.6	
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e dei cartone (incluse parti e accessori) 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria della materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 28.99 Fabbricazione di strumenti e fomiture mediche e dentistiche 28.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestario protettivi di sicurezza 28.29.24 Fabbricazione di casse funchi 28.29.91 Fabbricazione di casse funchi 28.29.92 Fabbricazione di casse funchi 29.29.93 Fabbricazione di materizature ed articoli di vestario protettivi di sicurezza 29.94 Fabbricazione di materizature ed articoli di vestario protettivi di sicurezza 29.95 Fornitura di energia lestitrica, gas, vapore e aria condizionata 29.20 Fornitura di accupa 20.20 Fornitura di accupa 20.20 Fornitura di accupa 20.20 Fornitura di accupa 20.21 Fornitura di accupa 20.21 Fornitura di accupa 20.21 Fornitura di accupa 20.21 Fornitura di accupa 21.22 Fornitura di accupa 22.23 Fornitura di accupa 23.24 Attività di riaccolta, trattamento e smalttimento dei rifutti; recupero dei materiali 24.25 Insugancia civile (ad esclusione dei seguenti codei: 42.99.09 e.42.99.10) 24.26 Insugancia civile (ad esclusione dei seguenti codei: 42.99.09 e.42.99.10) 24.27 Insulazione e riparazione di autoveicoli 24.28 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 24.39 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 25.30 Commercio di impario dei diritto, idratulice altri lavori di costruzioni e installazioni 26.20 Commercio di firgiosso di materie prime agricole e animali vivi 27.20 Commercio di firgiosso di materie prime agricole e animali vivi 28.20 Commercio di firgiosso di materia prime agricole e animali vivi 29.20 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaccuttici 20.21 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaccuttici 20.22 Commercio all'ingrosso di prodotti pertulireri e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 20.23 Magazzinaggio e attività		
28.95.00   Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96   Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99   Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.1   Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.1   Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.4   Fabbricazione di casse funchri 33   Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codicii 5.31.101, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92) 35   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36   Raccolta, tratamento e fornitura di acqua 37   Gestione delle reti fognarie 38   Attività di risanamento e sunaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 39   Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 41   Ingeneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) 42.1   Installazione di impianti eltericii, diradici e altri lavori di costruzioni e installazioni 45.2   Manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3   Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4   Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2   Commercio all'ingrosso di materi e prime agricole e animali vivi 46.3   Commercio all'ingrosso di materi e prime agricole e animali vivi 46.4   Commercio all'ingrosso di materi e prime agricole e animali vivi 46.9   Commercio all'ingrosso di materi e prime agricole e animali vivi 46.9   Commercio all'ingrosso di materi e prime agricole e animali vivi 46.9   Commercio all'ingrosso di materio prime agricole e animali vivi 46.9   Commercio all'ingrosso di materio prime agricole e animali vivi 46.9   Commercio all'ingrosso di materio prime agricole e animali vivi 46.9   Commercio all'ingrosso di rato, carone e articoli di cartoleria 46.9   Commercio all'ingrosso di retivo di materio all'ingrosso di retivo di materio all'ingrosso di		
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)   32.50   Fabbricazione di strumenti e fomiture mediche e dentistiche   32.99.1   Fabbricazione di attrezzature el articoli di vestiario protettivi di sicurezza   32.99.2   Fabbricazione di casse funchi   32.99.1   Fabbricazione di casse funchi   33.0   Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad   esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)   55   Fornitura di energia elettrica, gas, vaporo e aria condizionata   36   Raccolta, trattamento e fornitura di acqua   37   Gestione delle reti fognare   38   Attività di riaccolta, trattamento e smaltimento dei rifuti; recupero dei materiali   39   Attività di riasamento e altri servizi di gestione dei rifuti   42   Ingegneria civile (ad esclusione dei seguento codici: 42.99.90) e 42.99.10)   43.2   Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni   45.2   Manuterzione e riparazione di autoveicoli   45.3   Commercio di parti e accessori di autoveicoli   45.3   Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi   46.3   Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco   46.40   Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco   46.91   Commercio all'ingrosso di di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori   46.90   Commercio all'ingrosso di di macchinari, attrezzature, auchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori   46.91   Commercio all'ingrosso di di retricuitari di carioleria   46.92   Commercio all'ingrosso di di retricuitari di carioleria   46.91   Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti chimici per l'agricoltura   47   Tarsporto teneritare i trasporto mediante condotte   50   Tarsporto tamorti di risporto di risporti di alimina		
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche   32.99.4   Fabbricazione di attrezzature el articoli di vestiario protettivi di sicurezza   32.99.4   Fabbricazione di casse funchri   33   Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad   esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.03, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)   35   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   36   Raccolta, trattamento e fornitura di acqua   37   Gestione delle reti fognarie   38   Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali   39   Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali   30   Attività di raccolta, trattamento e altri servizi di gestione dei rifiuti   42   Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)   43.2   Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni   45.2   Manutenzione e riparazione di autovicioli   45.3   Commercio di parti a caccessori di autovicioli   45.4   Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori   46.2   Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi   46.3   Commercio all'ingrosso di prodotti famaceutuici   46.49   Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria   46.49   Commercio all'ingrosso di inacchinari, attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole, e utensili agricoli, inclusi i trattori   46.69   Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature ad uso scientifico   Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature ad uso scientifico   Commercio all'ingrosso di darcoli antirendo e infortunistici   46.71   Commercio all'ingrosso di di articoli antirendo e infortunistici   46.71   Commercio all'ingrosso di darcoli antirendo e infortunistici   50   Commercio all'ingrosso di rettiona e all'ingrosso di rettiona e all'ingrosso di rettiona e all'ingrosso di rettiona e al	28.96	
Fabbricazione di attrezature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 32.99.4 Fabbricazione di casse funchori 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.07, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92) 35 Fomitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 Gestione delle reti fognaria 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 39 Attività di risamanento e atti servizi di gestione dei rifiuti 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 45.2 Manuterizione e riparazione di autoveicoli 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 Per la sola attività di manutezione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.4 Commercio all'ingrosso di prodotti ilmentari, bevande e prodotti del tabacco 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti almentari, bevande e prodotti del tabacco 46.49.1 Commercio all'ingrosso di strate, cartone e articoli di cartoleria 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.75.01 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.75.01 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.75.01 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.75.01 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.75.01 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.75.01 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.75.01 Commercio all'ingrosso di strate, artone e articoli di cartoleria 46.75.0		
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.03, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Gestione delle reti fognarie Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, recupero dei materiali Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Linguagni di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Linguagni di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Linguagni di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Linguagni di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Linguagni di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Linguagni di risanamento e altri servizi di risani di costruzioni e installazioni Linguagni di risanamento e dari servizi di gestione dei rifiuti Linguagni di risanamento e dari servizi di risani di costruzioni e installazioni Linguagni di risanamento e dari servizi di risani di costruzioni e installazioni Linguagni di autoveicoli Linguagni di autoveicoli Linguagni di autoveicoli Linguagni di risanamento e riparazione di motocicili e commercio di relative parti e accessori Linguagni di risanamento e riparazione di motocicili e commercio di relative parti e accessori Linguagni di risanamento e di risani di carta carta cartone e articoli di cartoleria Linguagni di risani di risa	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.09, 33.11.09, 33.12.92)  Fomitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Raccola, trattamento e fomitura di acqua  Gestione delle reti fognarie  Attività di risconta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali  Littività di riscola, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali  Littività di riscola, trattamento e smaltimento dei rifiuti  Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)  Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni  Attività di risanamento e piparazione di autoveicoli  S. Manutenzione e riparazione di autoveicoli  S. Commercio di parie accessori di autoveicoli  S. Commercio di parie accessori di autoveicoli  Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi  Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi  Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco  Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria  de.49.1 Commercio all'ingrosso di inarchi prime, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori  de.69.9 Commercio all'ingrosso di inarchi articola intincendio e infortunistici  Commercio all'ingrosso di inarchi narti rezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori  de.69.9 Commercio all'ingrosso di intricoli antincendio e infortunistici  Commercio all'ingrosso di intricoli antincendio e infortunistici  Commercio all'ingrosso di intricoli antincendio e infortunistici  Tasporto marittimo e per vie d'acqua  Tasporto	32.99.4	
Fornitura di energia elettrica, gas. vapore e aria condizionata	33	
Recotlat, tratamento e fornitura di acqua Gastione delle reti fognarie Attività di raccolta, tratamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Leccordi di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Leccordi civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.90.90 e 42.99.10) Leccordi civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.90.90 e 42.99.10) Leccordi civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.90.90 e 12.99.10) Leccordi di materia civile (ad escessori di autoveicoli Commercio di parti e accessori di autoveicoli Leccordi di materia dei materia prima agricole e ommercio di relative parti e accessori Leccordi di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Leccordi di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Leccordi di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Leccordi di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Leccordi di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Leccordi di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Leccordi di manutenzione di di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori Leccordi di manutenzione di riparosso di prodotti dimentari, bevande e prodotti del tabacco Leccordi di riparosso di manutenzione attivizature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori Leccordi di manutenzio di istrumenti e attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori Leccordi di manutenzio di istrumenti e attrezzature, autoritario accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori Leccordi di manutenzio di istrumenti e attrezzature, acchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori Leccordi di manutenzio di intrattori da intrattenzio e inf	25	
Gestione delle reti fognarie Attività di raccolta, trattamento e sandtimento dei rifiuti; recupero dei materiali Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 139 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 142 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) 143.2 Installazione di impianti elettrici, dirattici e altri lavori di costruzioni e installazioni 145.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 145.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 145.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 146.2 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 146.4 Commercio all'ingrosso di prodotti dimentari, bevande e prodotti del tabacco 146.4 Commercio all'ingrosso di biri riviste e giomali 146.4 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giomali 146.4 Commercio all'ingrosso di interio e giomali 146.6 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 146.69.9 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 146.7 Commercio all'ingrosso di riticoli antincendio e infortunistici 146.7 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e i albri prodotti chimici per l'agricoltura 149 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 150 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 151 Trasporto aereo 152 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 153 Servizi postali e attività di corriere 154 Albreghi e strutture simili 160 ASSA 63) Servizi di informazione e comunicazione 155 Servizi professionali, scientifiche e tecniche 156 Attività degli e contabili 167 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 178 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 179 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 157 Servizi ornessi ai sistemi di vigilanza		
Attività di rascola, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali  Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti  Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)  43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni  45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli  45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli  45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori  46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi  46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco  46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici  46.49.1 Commercio all'ingrosso di interio prime agricole e animali vivi  46.40.2 Commercio all'ingrosso di interio prime agricole e animali vivi  46.49.2 Commercio all'ingrosso di istrumenti e attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori  46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori  46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico  46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico  46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento  46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura  49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte  71 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte  72 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti  53 Servizi postali e attività di corriere  54 Magazzinaggio e attività di corriere  55.1 Alberghi e strutture simili  1(DA S8 A63) Servizi di informazione e comunicazione  K (da 64 a 66) Attività degli sudi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche  74 Attività degli sudi di architettura e d'ingegneria; collaudi e		
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti li piegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42,99.09 e 42,99.10)  18-18 Installazione di impianti elettrici, diraultici e altri lavori di costruzioni e installazioni  45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli  45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli  45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori  46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi  46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco  46.46 Commercio all'ingrosso di orodotti farmaceutici  46.49.1 Commercio all'ingrosso di indiviste e articoli di cartoleria  46.49.2 Commercio all'ingrosso di intiviste e giornali  46.61 Commercio all'ingrosso di inacchinari, attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori  46.69.91 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature ad uso scientifico  46.69.91 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici  46.71 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici  46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento  46.75.01 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per alutotrazione, di combustibili per riscaldamento  46.75.01 Trasporto arereto e trasporto mediante condotte  75 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti  50 Trasporto maritimo e per vie d'acqua  51 Trasporto maritimo e per vie d'acqua  51 Trasporto maritimo e per vie d'acqua  52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti  53 Servizi postali e attività di corriere  54 Magazzinaggio e attività di corriere  55 Alberghi e strutture simili  10DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione  46 Attività degli strutture a d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche  77 Servizi di informazione a essicurative  78 Servizi di vigilanza privata  80.1 Servizi onnessa ia sistemi di v		
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)   43.2   Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni   45.2   Manutenzione e riparazione di autoveicoli   45.3   Commercio di parti e accessori di autoveicoli   45.4   Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori   46.2   Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi   46.3   Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi   46.4   Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco   46.49.1   Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria   46.49.2   Commercio all'ingrosso di indivinari, attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori   46.69.9   Commercio all'ingrosso di inatini, attrezzature ad uso scientifico   46.69.94   Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento   46.71   Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento   46.71   Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento   46.71   Commercio all'ingrosso di dertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura   49   Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte   50   Trasporto aereo   51   Trasporto aereo   52   Magazzinaggio e attività di corriere   55.1   Alberghi e struture simili     1(DA SR A 63)   Servizi postali e attività di corriere   55.1   Alberghi e struture simili     1(DA SR A 63)   Servizi di informazione e comunicazione     K (da 64 a 66)   Attività finanziarie e assicurative   70   Attività degli i contabili     71   Attività degli i contabili     72   Ricera caicentifica e e sviluppo     73   Servizi veterinari     74   Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in rela		
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.49.1 Commercio all'ingrosso di intri riviste e giomali 46.49.2 Commercio all'ingrosso di intri riviste e giomali 46.61 Commercio all'ingrosso di intri riviste e giomali 46.69.91 Commercio all'ingrosso di intri riviste e giomali 46.69.91 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.69.91 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.75.01 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 46.75.01 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55.1 Alberghi e strutture simili 1(DA 88 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 75 Servizi veterinari 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata	42	
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 Commercio all'ingrosso di motoci prime agricole e animali vivi 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.46 Commercio all'ingrosso di carcia, cartone e articoli di cartoleria 46.49.1 Commercio all'ingrosso di carto, actrone e articoli di cartoleria 46.49.2 Commercio all'ingrosso di tarta, cartone e articoli di cartoleria 46.69.1 Commercio all'ingrosso di struczuature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.94 Commercio all'ingrosso di struccuature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.71 Commercio all'ingrosso di truicoli antincendio e infortunistici 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto aereo 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 54 Alberghi e strutture simili 55 I Alberghi e strutture simili 64 Alda 64 a 66) Attività finormazione e comunicazione 65 Attività degli e acciatabili 70 Attività degli e acciatabili 71 Attività degli e acciatabili 72 Ricerca scientifica e assicurative 73 Servizi di informazione aziendali e di consulenza gestionale 74 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 75 Servizi cornessi ai sistemi di vigilanza	43.2	
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 Commercio all'ingrosso di imaterie prime agricole e animali vivi 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.49.1 Commercio all'ingrosso di intriviste e giomali 46.49.2 Commercio all'ingrosso di intriviste e giomali 46.61 Commercio all'ingrosso di intriviste e giomali 46.61 Commercio all'ingrosso di intriviste e giomali 46.69.91 Commercio all'ingrosso di intriviste e giomali 46.69.94 Commercio all'ingrosso di intriviste attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 46.75.01 Commercio all'ingrosso di ifertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 51 Trasporto aero 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di supporto ai trasporti 54 Servizi di informazione e comunicazione 55.1 Alberghi e strutture simili 6 (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione 69 Attività legali e contabili 70 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		•
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.49.1 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 46.49.2 Commercio all'ingrosso di ilbiri riviste e giomali 46.61 Commercio all'ingrosso di imacchinari, attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.91 Commercio all'ingrosso di intrucendio e infortunistici 46.71 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 46.75.01 Commercio all'ingrosso di frodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 46.75.01 Commercio all'ingrosso di deritizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto maritimo e per vie d'acqua 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55.1 Alberghi e strutture simili 1(DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 46.49.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 46.69.1 Commercio all'ingrosso di imacchinari, attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.69.91 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 51 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55.1 Alberghi e strutture simili 51 (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività finanziarie e assicurative 69 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi donnessi ai sistemi di vigilanza		
46.49.1 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 46.61 Commercio all'ingrosso di ilbri riviste e giornali 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.71 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.72 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 51 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55.1 Alberghi e strutture simili  1 (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
46.49.2   Commercio all'ingrosso di libri riviste e giomali		
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, fomiture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori		
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.71 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55.1 Alberghi e strutture simili j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività legali e contabili 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
46.69.94       Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici         46.71       Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento         46.75.01       Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura         49       Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte         50       Trasporto marittimo e per vie d'acqua         51       Trasporto aereo         52       Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti         53       Servizi postali e attività di corriere         55.1       Alberghi e strutture simili         j (DA 58 A 63)       Servizi di informazione e comunicazione         K (da 64 a 66)       Attività finanziarie e assicurative         69       Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale         71       Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche         72       Ricerca scientifica e sviluppo         74       Attività professionali, scientifiche e tecniche         75       Servizi veterinari         78.2       Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto         80.1       Servizi di vigilanza privata		
46.71       Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento         46.75.01       Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura         49       Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte         50       Trasporto marittimo e per vie d'acqua         51       Trasporto aereo         52       Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti         53       Servizi postali e attività di corriere         55.1       Alberghi e strutture simili         j (DA 58 A 63)       Servizi di informazione e comunicazione         K (da 64 a 66)       Attività finanziarie e assicurative         69       Attività legali e contabili         70       Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale         71       Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche         72       Ricerca scientifica e sviluppo         74       Attività professionali, scientifiche e tecniche         75       Servizi veterinari         78.2       Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto         80.1       Servizi di vigilanza privata         80.2       Servizi connessi ai sistemi di vigilanza <td></td> <td>V</td>		V
46.75.01       Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura         49       Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte         50       Trasporto marittimo e per vie d'acqua         51       Trasporto acreo         52       Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti         53       Servizi postali e attività di corriere         55.1       Alberghi e strutture simili         j (DA 58 A 63)       Servizi di informazione e comunicazione         K (da 64 a 66)       Attività finanziarie e assicurative         69       Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale         71       Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche         72       Ricerca scientifica e sviluppo         74       Attività professionali, scientifiche e tecniche         75       Servizi veterinari         78.2       Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto         80.1       Servizi di vigilanza privata         80.2       Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
49Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte50Trasporto marittimo e per vie d'acqua51Trasporto aereo52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti53Servizi postali e attività di corriere55.1Alberghi e strutture similij (DA 58 A 63)Servizi di informazione e comunicazioneK (da 64 a 66)Attività finanziarie e assicurative69Attività legali e contabili70Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale71Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche72Ricerca scientifica e sviluppo74Attività professionali, scientifiche e tecniche75Servizi veterinari78.2Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto80.1Servizi di vigilanza privata80.2Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
50Trasporto marittimo e per vie d'acqua51Trasporto aereo52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti53Servizi postali e attività di corriere55.1Alberghi e strutture similij (DA 58 A 63)Servizi di informazione e comunicazioneK (da 64 a 66)Attività finanziarie e assicurative69Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale71Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche72Ricerca scientifica e sviluppo74Attività professionali, scientifiche e tecniche75Servizi veterinari78.2Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto80.1Servizi di vigilanza privata80.2Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
51       Trasporto aereo         52       Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti         53       Servizi postali e attività di corriere         55.1       Alberghi e strutture simili         j (DA 58 A 63)       Servizi di informazione e comunicazione         K (da 64 a 66)       Attività finanziarie e assicurative         69       Attività legali e contabili         70       Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche         72       Ricerca scientifica e sviluppo         74       Attività professionali, scientifiche e tecniche         75       Servizi veterinari         78.2       Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto         80.1       Servizi di vigilanza privata         80.2       Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	50	
Servizi postali e attività di corriere  55.1 Alberghi e strutture simili  j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione  K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative  69 Attività legali e contabili  70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale  71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche  72 Ricerca scientifica e sviluppo  74 Attività professionali, scientifiche e tecniche  75 Servizi veterinari  78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto  80.1 Servizi di vigilanza privata  80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	51	Trasporto aereo
55.1Alberghi e strutture similij (DA 58 A 63)Servizi di informazione e comunicazioneK (da 64 a 66)Attività finanziarie e assicurative69Attività legali e contabili70Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale71Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche72Ricerca scientifica e sviluppo74Attività professionali, scientifiche e tecniche75Servizi veterinari78.2Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto80.1Servizi di vigilanza privata80.2Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	52	
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività legali e contabili 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
K (da 64 a 66)Attività finanziarie e assicurative69Attività legali e contabili70Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale71Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche72Ricerca scientifica e sviluppo74Attività professionali, scientifiche e tecniche75Servizi veterinari78.2Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto80.1Servizi di vigilanza privata80.2Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
69 Attività legali e contabili 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	* ` '	
70       Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale         71       Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche         72       Ricerca scientifica e sviluppo         74       Attività professionali, scientifiche e tecniche         75       Servizi veterinari         78.2       Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto         80.1       Servizi di vigilanza privata         80.2       Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
72     Ricerca scientifica e sviluppo       74     Attività professionali, scientifiche e tecniche       75     Servizi veterinari       78.2     Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto       80.1     Servizi di vigilanza privata       80.2     Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
74       Attività professionali, scientifiche e tecniche         75       Servizi veterinari         78.2       Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto         80.1       Servizi di vigilanza privata         80.2       Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e decreto  80.1 Servizi di vigilanza privata  80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
78.2     decreto       80.1     Servizi di vigilanza privata       80.2     Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	75	
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza		decreto
	80.1	
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione		
	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione

81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite o
82.20	distribuzione
	automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere o
	informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle at
	allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

## Allegato 4

## Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

I	)	pulire	le	superfici	con	disinfettan	ti a	base (	d١	cloro o	alcol.

### Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

- 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
- 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
- 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.